



CENTRO PLURISERVIZI S.p.A.

www.centropluriservizi.com

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

Art 6 comma 4

Decreto legislativo 175/2016

ESERCIZIO 2020

Terranuova Bracciolini, li 30/04/2021

L'Amm.re Unico

(Dott. Panichi Riccardo)

1. Profilo societario

La Centro Pluriservizi S.p.A. è costituita da amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

La società ha adottato un Sistema di Governo Societario di tipo TRADIZIONALE e pertanto lo stesso è strutturato come segue:

ASSEMBLEA DEI SOCI

Sono riservate all'Assemblea dei Soci le materie indicate dagli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile o da altra disposizione di Legge, oltre a quanto segue:

- nomina/Revoca degli Amministratori;
- approvazione del bilancio di esercizio e del documento programmatico triennale;
- la distribuzione degli utili e le modalità di copertura delle eventuali perdite;
- l'eventuale istituzione di direttori e/o del direttore generale, la durata dell'incarico e le relative funzioni;
- l'approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- la definizione di indirizzi, obiettivi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
- le prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti, nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- la vendita, l'acquisto, la permuta, l'acquisizione a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili di valore pari o superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singola transazione, qualora non previsti nel documento programmatico triennale approvato;
- gli affidamenti di incarichi esterni d'importo pari o superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singolo incarico, qualora non previsti nel documento programmatico triennale approvato;
- la decisione in ordine all'assunzione di mutui e prestiti o di concessione di prestiti di valore superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila), ad esclusione dei prestiti per elasticità di cassa e di quelli previsti nel documento programmatico triennale approvato;
- l'emissione di titoli di debito;
- la partecipazione della società a gare;
- la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per
- le altre materie ad essa attribuite da disposizioni di legge o dallo Statuto.
- qualsiasi argomento ritenuto opportuno e necessario dall'Organo amministrativo sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria .

ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico.

L'Organo amministrativo provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. Qualora ricorrano i presupposti per l'adozione dell'Organo amministrativo in forma collegiale ai sensi del comma 21.2, allo stesso è riconosciuto il potere di nomina dell'Amministratore Delegato e del Vice Presidente della Società.

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art.2403 del Codice Civile, ad eccezione della revisione legale dei conti.

L'anno 2016 ha visto l'emanazione del TU sulle società a partecipazione pubblica che ha definito alcune regole fondanti per l'organizzazione ed il governo delle società partecipate e/o controllate dalla Pubblica Amministrazione a cui la società si è prontamente adeguata modificando, innanzi tutto, in data 30 dicembre 2016 lo Statuto sociale.

La funzione di revisione contabile, dall'esercizio 2017, ai sensi di statuto ed a norma del D.Lgs. 175/2016, è svolta dal Prof. Stefano Pozzoli nato a Firenze il 11/05/1963 iscritto nel registro dei Revisori legali dei conti presso il MEF al nr. 47294 - DM 12/04/1995 GU 31/bis del 21/04/1995, nominato con assemblea dei soci in data 09/07/2020.

2. Informazioni sugli assetti proprietari

a) Struttura del capitale sociale

Il capitale della Società è pari a Euro 536.855,55 (cinquecentotrentaseimilaottocentocinquantacinque virgola cinquantacinque) ed è diviso in n.1.155 azioni nominative da Euro 464,81 (quattrocentosessantaquattro virgola ottantuno) ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato per delibera assembleare, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento del capitale, è riservato agli azionisti il diritto di opzione ai sensi dell'art.2441 C.C.; l'aumento di capitale può essere sottoscritto mediante conferimento di beni in natura nel rispetto di quanto disposto dall'art.2342 del C.C. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Possono essere soci della Società tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Non è consentita la partecipazione alla Società di capitali privati. La Società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due

amministratori, fra i quali il Presidente, oppure dall'Amministratore Unico. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

b) Clausola di prelazione

Il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni o diritti di opzione deve preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata. Nella comunicazione il socio deve indicare le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo, alle modalità di pagamento e la qualificazione del potenziale acquirente. I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione loro spettante dovranno informare il socio offerente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata, da inviarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 10.1; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato alle medesime condizioni offerte. Le azioni rimaste inoperte potranno essere acquistate dagli altri soci nelle rispettive proporzioni e alle medesime condizioni. Trascorso il termine di cui al comma 10.2 il socio potrà cedere liberamente le azioni per le quali non sia stata esercitata la prelazione nel rispetto di quanto previsto al comma 7.1.

c) Partecipazione azionaria dei dipendenti

Non ci sono previsioni statutarie in tal senso.

d) Restrizione al diritto di voto

Non ci sono restrizioni al diritto di voto.

e) Accordi tra gli azionisti

Non risultano accordi tra azionisti.

f) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

L'organo amministrativo non ha ricevuto deleghe all'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del cod. civ.

Non sono state date autorizzazioni assembleari all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del cod. civ.

g) Attività di direzione e coordinamento

La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del cod. civ. da parte di altra società.

3. Consiglio di Amministrazione

3.1 Nomina e Sostituzione

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori restano in carica tre esercizi, è rieleggibile e non può essere composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche socie, né da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

3.2 Composizione

La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, che riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e solo qualora sia consentito dalla normativa vigente, l'Assemblea può disporre che la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'art. 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis) del Codice Civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.

I componenti dell'Organo Amministrativo della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente. Resta fermo quanto disposto dall'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza.

Nella scelta dell'organo amministrativo le amministrazioni pubbliche socie assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine da essi effettuate in corso d'anno. Qualora, ricorrendo i presupposti di cui al precedente art.21.2, la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n.120 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora ricorrano i presupposti per l'adozione dell'Organo amministrativo in forma collegiale:

a) è possibile attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;

- b) la previsione della carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) non è consentito corrispondere gettoni di presenza o premi deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e corrispondere trattamenti di fine mandato;
- d) ove venga meno la maggioranza degli amministratori in carica si intenderà decaduto l'intero consiglio di amministrazione.

All'Organo amministrativo si applicano le disposizioni del Decreto Legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

3.3 Ruolo del Consiglio di Amministrazione

L'Organo amministrativo provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società. Qualora ricorrano i presupposti per l'adozione dell'Organo amministrativo in forma collegiale ai sensi del comma 21.2, allo stesso è riconosciuto il potere di nomina dell'Amministratore Delegato e del Vice Presidente della Società.

3.4 Rappresentanza Sociale

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza e impedimento, al vice Presidente.

4. Remunerazione degli Amministratori

All'Amministratore Unico ovvero a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, qualora ricorrano i presupposti per l'adozione dell'Organo amministrativo in forma collegiale ai sensi del comma 21.2, può essere riconosciuto al momento della nomina un compenso economico annuo onnicomprensivo in misura fissa non superiore a quello determinato con l'applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. L'Assemblea può decidere al momento della nomina dell'Organo amministrativo di riconoscere una parte del compenso in misura variabile, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, da commisurare ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento, fermo restando che in caso di risultati economici e/o finanziari negativi attribuibili alla responsabilità dell'Organo amministrativo, la parte variabile del compenso non può essere corrisposta. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, il costo annuo sostenuto per i compensi dell'Organo amministrativo, ivi compresa la remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche, non può superare l'80% (ottanta per cento) del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, come risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013. All'Amministratore Unico ovvero a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente

sostenute per ragioni del loro ufficio, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dall'Assemblea al momento della loro nomina.

5. Nomina, composizione e funzionamento del Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra i soggetti indicati all'art.2397, comma 2 del Codice Civile, nominati dall'Assemblea nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni. I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art.2403 del Codice Civile, ad eccezione della revisione legale dei conti. Ai componenti del Collegio sindacale spetta il compenso stabilito dall'Assemblea nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni del Decreto Legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

6. Assemblee

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano i medesimi. L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da trattare, inviato mediante messaggio di posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea è convocata presso la sede della Società o fuori dalla sede sociale, nel luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla Legge. In difetto delle formalità di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando è rappresentato, direttamente o per delega, l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Sono riservate all'Assemblea dei Soci le materie indicate dagli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile o da altra disposizione di Legge, oltre a quanto previsto dal successivo articolo 17 o quanto l'Organo amministrativo riterrà utile o opportuno demandare all'Assemblea. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio, salvo l'adozione del maggior termine di 180 (centottanta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze, e per l'approvazione del documento programmatico triennale di cui al comma 31.1 del presente Statuto. Oltre a quanto previsto dall'art.2364 del Codice Civile, sono riservate all'assemblea ordinaria anche le seguenti materie: a) l'approvazione del documento programmatico triennale di cui al comma 31.1 del presente statuto;

- b) la distribuzione degli utili e le modalità di copertura delle eventuali perdite;
- c) l'eventuale istituzione di direttori e/o del direttore generale, la durata dell'incarico e le relative funzioni;
- d) l'approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- e) la definizione di indirizzi, obiettivi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
- f) le prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti, nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- g) la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- h) la vendita, l'acquisto, la permuta, l'acquisizione a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili di valore pari o superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singola transazione, qualora non previsti nel documento programmatico triennale approvato;
- i) gli affidamenti di incarichi esterni d'importo pari o superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila) per singolo incarico, qualora non previsti nel documento programmatico triennale approvato;
- j) la decisione in ordine all'assunzione di mutui e prestiti o di concessione di prestiti di valore superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila), ad esclusione dei prestiti per elasticità di cassa e di quelli previsti nel documento programmatico triennale approvato;
- k) l'emissione di titoli di debito;
- l) la partecipazione della società a gare;
- m) la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- n) l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- o) le altre materie ad essa attribuite da disposizioni di legge o dal presente Statuto.

E' facoltà dell'Organo amministrativo sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria qualsiasi argomento ritenuto opportuno e necessario. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti delle Società, mediante delega scritta. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento è l'Assemblea

stessa a nominare il Presidente. L'Assemblea ordinaria nomina il Segretario dell'Assemblea, che può essere individuato anche fra persone estranee alla Società. Nell'Assemblea straordinaria il segretario dovrà essere un notaio. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto dei presenti a partecipare all'adunanza e alle deliberazioni. E' consentito che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per video conferenza a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti;

d) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione del verbale;

e) in tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà esse predisposto il foglio presenze.

La riunione si dovrà ritenere svolta nel luogo dove saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

La validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è disciplinata dagli articoli 2368 e seguenti del Codice Civile. 2 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

7. Valutazioni inerenti il rischio di crisi aziendale

Con l'approvazione del Decreto legislativo 175/2016 le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale al fine dare informazione ai soci in sede di assemblea attraverso la relazione sul governo societario.

La società si è dotata di un sistema per una valutazione trimestrale della situazione economica-finanziaria dell'azienda al fine di monitorare il rischio aziendale. Per una sintesi annuale si rinvia agli indici elencati nell'allegata tabella 2 a cui viene fatto riferimento.

8. Cambiamenti dalla chiusura dell'esercizio di riferimento

Non vi sono stati cambiamenti meritevoli di segnalazione.

TABELLE

TABELLA 1: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANO DI CONTROLLO

DENOMINAZIONE SOCIETA': CENTRO PLURISERVIZI S.p.A.

Organo amm. vo				Mandato		Compensi previsti		Informaz	
Generalità	Carica	Soggetto designate o proponente	Chi ha effettivamente e fatto la nomina	Inizio	Termine	Indennità prevista (importo su base annua lordo onnicom)	Valore getton e se previsto (importo lordo onnicom)	Anno di nascita	Data di prima nomina
Panichi Riccardo	Amm.re Unico	Assemblea	Assemblea	13/05/15	fino approvazione e bilancio esercizio 2020	€ 24.000,00	0	1971	13/05/15

Organo di controllo				Mandato		Compensi previsti		Informaz	
Generalità	Carica	Soggetto designate o proponente	Chi ha effettivamente e fatto la nomina	Inizio	Termine	Indennità prevista (importo su base annua lordo onnicom)	Valore getton e se previsto (importo lordo onnicom)	Anno di nascita	Data di prima nomina
Venturi Laura	Presidente e del Collegio Sindacale	Assemblea	Assemblea	13/05/15	fino approvazione e bilancio esercizio 2020	€ 4.410,00 + iva e CAP	0	1969	13/05/15
Migliorini Flavia	Sindaco effettivo	Assemblea	Assemblea	29/05/18	fino approvazione e bilancio esercizio 2020	€ 2.790,00 + iva + CAP	0	1971	29/05/18
Cristofani Alberto	Sindaco effettivo	Assemblea	Assemblea	29/05/18	fino approvazione e bilancio esercizio 2020	€ 2.790,00 + iva + CAP	0	1953	29/05/18
Magi Marco	Sindaco supplente	Assemblea	Assemblea	09/07/18	fino approvazione e bilancio esercizio 2020	0	0	1975	09/07/18
Mori Massimo	Sindaco supplente	Assemblea	Assemblea	29/05/18	fino approvazione e bilancio esercizio 2020	0	0	1960	29/05/18

TABELLA 2 Tabelle inerenti indici relativi al rischio di crisi aziendale (dati su bilancio 2020 con comparazione esercizi anni precedenti)

Indici di Bilancio

Indici di Redditività	2016	2017	2018	2019	2020
ROE	5,6%	▼ 4,9%	▼ 0,4%	▲ 0,5%	▼ 0,2%
ROI	5,0%	▼ 4,5%	▼ 0,9%	▲ 1,0%	▼ 0,5%
ROS	5,0%	▼ 4,4%	▼ 0,9%	▲ 1,0%	▼ 0,7%
ROT	2,8	▲ 3,8	▼ 2,3	▲ 3,0	▼ 1,8
Indici di Solidità	2016	2017	2018	2019	2020
Copertura Immobilizzazioni	1,68	▲ 1,84	▼ 1,69	▲ 1,70	▼ 1,66
Indipendenza Finanziaria	0,62	▼ 0,61	▼ 0,52	▼ 0,50	▼ 0,47
Leverage	1,62	▲ 1,63	▲ 1,94	▲ 1,99	▲ 2,11
PFN/PN	NO DEBT	NO DEBT	NO PFN	NO PFN	NO PFN
Indici di Liquidità	2016	2017	2018	2019	2020
Margine di Tesoreria	737.243	▲ 869.801	▲ 988.062	988.401	▲ 1.053.072
Margine di Struttura	546.947	▲ 683.107	▼ 302.752	▲ 316.746	▼ 136.188
Quick Ratio	189,7%	▲ 197,9%	▲ 205,1%	▼ 194,3%	▲ 203,2%
Current Ratio	1,9	▲ 2,0	▲ 2,1	▼ 2,0	2,0
Capitale Circolante Netto	747.403	▲ 882.727	▲ 996.809	1.001.577	▲ 1.064.688
Copertura Finanziaria	2016	2017	2018	2019	2020
EBIT/OF	132.483,0	▼ 148,1	▼ 9,9	▼ 8,7	▼ 3,1
MOL/PFN	NO DEBT	NO DEBT	NO PFN	NO PFN	NO PFN
Flusso di Cassa/OF	n.d.	357,54	NO FC	116,68	▼ 15,51
PFN/MOL	NO DEBT	NO DEBT	NO PFN	NO PFN	NO PFN
PFN/Ricavi	NO DEBT	NO DEBT	NO PFN	NO PFN	NO PFN